



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Nota Interpretativa

**Le funzioni del
Collegio Sindacale nelle società
a responsabilità limitata
alla luce del d.lgs. n. 39/2010**

maggio 2010





A cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Esperti

Prof. Niccolò Abriani

Coordinamento tecnico

Dott.ssa Marianna Gallucci

Mandato 2008-2012

Area di delega

Consigliere Delegato

Consiglieri Co-Delegati

Principi contabili e sistemi di controllo e revisione

Luciano Berzè

Flavio Dezzani

Paolo Moretti



Indice

INTRODUZIONE.....	4
1.1. Funzioni del Collegio Sindacale nelle S.r.l.	5
1.2. S.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato.....	6
1.3. S.r.l. che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti	7
1.4. Collegio Sindacale facoltativo.....	7
1.5. Riferimenti normativi.....	8



INTRODUZIONE

La nuova disciplina della revisione legale dei conti, introdotta dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in attuazione della direttiva 2006/43/2010, è intervenuta, fra l'altro, a modificare le disposizioni in tema di Collegio Sindacale nelle società a responsabilità limitata, introducendo nuovi presupposti che rendono obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale.

Ipotesi confermate

Il nuovo art. 2477 c.c. conferma le ipotesi di nomina obbligatoria già previste dalla previgente disciplina. Il Collegio Sindacale deve essere, quindi, obbligatoriamente nominato quando la S.r.l.:

- è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro (art. 2477, co. 2, c.c.);
- ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2477, co. 3, lett. c), c.c.)¹.

Ipotesi nuove

Il nuovo art. 2477 c.c. estende l'obbligatorietà dell'organo di controllo interno, disponendo che la nomina del Collegio Sindacale sia, altresì, obbligatoria quando la S.r.l.:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (art. 2477, co. 3, lett. a), c.c.);
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477, co. 3, lett. b) c.c.).

Occorre, inoltre, segnalare che le innovative disposizioni contenute nell'art. 2477 c.c. hanno efficacia immediata e, dunque, sono già applicabili a partire dal 7 aprile 2010 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo). Alla nomina – obbligatoria – del Collegio Sindacale si dovrà, pertanto, procedere dalla prossime assemblee di approvazione del bilancio e in ogni caso entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che in tal senso delibera².

È opportuno, pertanto, fornire alcune indicazioni operative in ordine alle funzioni che possono essere affidate al Collegio Sindacale.

¹ Si veda CNDCEC, Documento *La disciplina della nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle S.R.L. alla luce del nuovo dispositivo dell'art. 2435-bis del codice civile*, 16 aprile 2009, http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/3519_qmrbmicetz.pdf.

² Confronta CNDCEC, Circolare n. 17/IR, *Le modifiche al codice civile apportate dal D.Lgs. n. 39/2010: analisi delle fattispecie di più immediata applicazione*, 14 marzo 2010, reperibile sul sito www.cndcec.it.



1.1. Funzioni del Collegio Sindacale nelle S.r.l.

L'introduzione di nuove ipotesi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale si traduce, di fatto, in un'estensione dell'ambito dell'obbligatorietà della revisione legale dei conti.

È opportuno precisare, seppur pacifico, che nei casi in cui l'art. 2477 c.c. prevede la nomina del Collegio Sindacale sorge anche l'obbligo della revisione legale dei conti. In virtù di quanto disposto dall'art. 2477, co. 5, c.c., il Collegio Sindacale esercita, infatti, sia la funzione di vigilanza sull'amministrazione ex art. 2403 c.c. sia la funzione di revisione legale dei conti, salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente.

Anche rispetto alle nuove ipotesi di nomina obbligatoria (S.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato o che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti) il legislatore ha, quindi, confermato la regola in forza della quale nelle S.r.l. il Collegio Sindacale svolge tipicamente anche l'attività di revisione legale dei conti (già denominato controllo contabile). In tal caso, i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Fermo restando l'obbligo di nomina del Collegio Sindacale, al verificarsi delle condizioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. i soci possono decidere - mediante apposita clausola dell'atto costitutivo - di affidare lo svolgimento della funzione di revisione legale ad un soggetto esterno (revisore o società di revisione). Nella prassi non è infrequente, peraltro, che l'atto costitutivo demandi all'assemblea dei soci la scelta di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale o ad un revisore (o ad una società di revisione).

Nelle S.r.l. si assiste, dunque, ad una inversione della regola prevista dalla disciplina della S.p.a. in tema di revisione legale dei conti. Ai sensi del nuovo art. 2409-*bis* c.c., nelle S.p.a. la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tuttavia, lo statuto delle S.p.a. che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Va segnalato, tuttavia, che la nuova formulazione dell'art. 2477 c.c. solleva alcune questioni interpretative attinenti alla necessità o meno di affidare all'esterno l'incarico di revisione nell'ipotesi di S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato o che controllano società soggette alla revisione legale dei conti.



1.2. S.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato

Stante il richiamo alle disposizioni in tema di S.p.a. e attribuendo particolare rilevanza all'obbligo di redazione del consolidato, alcuni commentatori hanno sostenuto, infatti, che nelle S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato la funzione di revisione legale dei conti non possa essere affidata al Collegio Sindacale, ma debba essere svolta necessariamente da un revisore esterno.

Secondo tale linea interpretativa, le S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato sarebbero dunque gravate da un duplice obbligo: *i)* nomina – obbligatoria – del Collegio Sindacale e *ii)* obbligo di conferire l'incarico di revisione legale ad un revisore o ad una società di revisione.

Tale linea interpretativa non appare, tuttavia, condivisibile.

Si deve osservare, infatti, che l'obbligo di affidamento all'esterno dell'incarico di revisione legale dei conti introdurrebbe indebite analogie con la disciplina della S.p.a. che si risolverebbero per le società di piccole o medie dimensioni in un aumento dei costi e degli oneri relativi ai controlli societari. Inoltre, appare in contrasto con la stessa nuova rubrica dell'art. 2477 c.c. (*Collegio Sindacale e revisione legale dei conti*), nonché con i principi ispiratori dell'ordinamento societario volti ad assicurare una maggiore semplificazione della *governance* della S.r.l. rispetto a quella della S.p.a.

Sul punto, occorre peraltro evidenziare che il richiamo alla disciplina delle S.p.a. di cui al quinto comma dell'art. 2477 c.c. deve essere più correttamente inteso nel senso che al Collegio Sindacale della S.r.l. si applicano i principi che valgono per la S.p.a., salvo evidentemente la loro compatibilità con la disciplina propria della S.r.l.³.

Tutto ciò premesso, e alla luce di una più coerente interpretazione logico-sistematica dell'art. 2477 c.c., si ritiene che la nuova formulazione dell'art. 2477 c.c. escluda l'obbligo di affidamento all'esterno dell'incarico di revisione legale dei conti anche rispetto alle ipotesi in cui la S.r.l. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

In conclusione, ponendo fine ad una questione assai dibattuta, la norma chiarisce definitivamente che nelle S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato *i)* la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria e che *ii)* il Collegio Sindacale effettua la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, in virtù di quanto disposto dall'art. 41 del d.lgs. n. 127/1991.

³ Residuano, ad esempio, dubbi in ordine alla ammissibilità del potere di denuncia *ex art.* 2409 c.c. in capo al Collegio Sindacale delle S.r.l. (*contra*, Cass. 13 gennaio 2010, n. 403).



Anche in tale circostanza residua, ovviamente, la possibilità che i soci per ragioni di opportunità preferiscano affidare – qualora l’atto costitutivo lo consenta – la funzione di revisione legale (del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato) ad un soggetto esterno (revisore o società di revisione).

1.3. S.r.l. che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti

Un diverso problema interpretativo si pone con riferimento alle S.r.l. che controllano enti di interesse pubblico (art. 16 del d.lgs. n. 39/2010). In questo caso si applica il disposto del secondo comma dell’art. 16 del d.lgs. n. 39/2010, in virtù del quale «Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal Collegio Sindacale».

Dal combinato disposto della norma in esame e del nuovo art. 2477 c.c. deve desumersi, quindi, che:

- le S.r.l. che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti non qualificabili come enti di interesse pubblico devono nominare il Collegio Sindacale, al quale – salva diversa disposizione dell’atto costitutivo – è affidato lo svolgimento della funzione di revisione legale dei conti, ai sensi art. 2477, co. 3, c.c.;
- le S.r.l. che controllano enti di interesse pubblico devono affidare lo svolgimento della revisione legale dei conti ad un soggetto esterno (revisore o società di revisione), in virtù di quanto stabilito dall’art. 16 del d.lgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti negli enti di interesse pubblico⁴.

1.4. Collegio Sindacale facoltativo

Va rammentato, infine, che fuori dai casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale è rimessa alla discrezionalità dei soci la scelta di avvalersi o meno di un organo di controllo.

L’art. 2477, co. 1, c.c. – rimasto immutato – stabilisce, infatti, che l’atto costitutivo delle S.r.l. non obbligate alla nomina del Collegio Sindacale può prevedere la nomina di un Collegio Sindacale o di un revisore esterno (revisore legale o società di revisione), determinandone competenze e poteri.

Ciò significa che nei casi di Collegio Sindacale c.d. facoltativo l’atto costitutivo può affidare le funzioni di vigilanza sull’amministrazione e di revisione legale dei conti – come accade di frequente – al Collegio Sindacale, ovvero limitare le competenze del Collegio Sindacale, ad esempio, attribuendo ad esso

⁴ Così N. ABRIANI, *Mini-rivoluzione per i controlli sui conti aziendali*, in *Il Sole 24 Ore, Documenti, Norme e Tributi*, 19 aprile 2010.



esclusivamente il controllo sull'amministrazione e non anche lo svolgimento della revisione legale (o viceversa). Ovviamente, se i soci abbiano optato per la nomina di un revisore esterno, a quest'ultimo potrà essere affidata unicamente la revisione legale dei conti.

1.5. Riferimenti normativi

Di seguito, per un più immediato riscontro, si riportano i riferimenti normativi essenziali.

CODICE CIVILE	
Nuovo testo	Testo originale
<p>Art. 2477. Collegio Sindacale e revisione legale dei conti.</p> <p>1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un Collegio Sindacale o di un revisore.</p> <p>2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p> <p>3. La nomina del Collegio Sindacale è altresì obbligatoria se la società:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-<i>bis</i>. <p>4. L'obbligo di nomina del Collegio Sindacale di cui alla lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>5. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale.</p> <p>6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del Collegio Sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	<p>Art. 2477. Controllo legale dei conti.</p> <p>1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un Collegio Sindacale o di un revisore.</p> <p>2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p> <p>3. La nomina del Collegio Sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-<i>bis</i>. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.</p> <p>4. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.</p>



D.LGS. N. 39/2010

ART. 16. *Enti di interesse pubblico*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
- e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) le società di intermediazione mobiliare;
- l) le società di gestione del risparmio;
- m) le società di investimento a capitale variabile;
- n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- o) gli istituti di moneta elettronica;
- p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal Collegio Sindacale.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'articolo 2409-*bis*, secondo comma, del codice civile, la revisione legale può essere esercitata dal Collegio Sindacale.

4. Nell'ambito delle società di cui al comma 2, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo.

5. Con regolamento, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può:

- a) esentare, in tutto o in parte le società di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera del medesimo comma, e le società qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma 4 dall'obbligo di osservare una o più disposizioni del presente decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico;
- b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle società di cui al comma 1, lettera a), dall'obbligo di osservare una o più disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all'articolo 20, comma 2.